

Regolamento
della Camera Arbitrale e di
Conciliazione nazionale
e internazionale di Grosseto

Azienda speciale della
Camera di Commercio di
Grosseto

Indice

Capo I FUNZIONI - ELENCHI ARBITRI E MEDIATORI	5
Art. 1 Definizioni e funzioni	5
Art. 2 Elenchi	5
Art. 3 Iscrizione e aggiornamento	6
Art. 4 Dichiarazione di indipendenza – imparzialità – riservatezza e neutralità	6
Art. 5 Obbligo di riservatezza	6
Art.6 Obbligo di aggiornamento	6
Capo II PROCEDURE ARBITRALI	6
Sezione I ARBITRATO NAZIONALE	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 7 Applicazione del Regolamento	6
Art. 8 Norme applicabili al procedimento	6
Art. 9 Norme applicabili al merito della controversia	6
Art. 10 Sede dell'arbitrato	67
Art. 11 Lingua dell'arbitrato	7
Art. 12 Deposito e trasmissione degli atti	7
Art. 13 Termini	7
L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA	7
Art.14 Domanda di arbitrato	7
Art. 15 Memoria di risposta	7
Art. 16 Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi	8
IL TRIBUNALE ARBITRALE	8
Art. 17 Numero degli arbitri	8
Art. 18 Nomina degli arbitri	8
Art. 19 Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti	9
Art. 20 Controversie connesse	9
Art. 21 Incompatibilità	9
Art. 22 Accettazione degli arbitri	9

<i>Art. 23</i> Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri	9
<i>Art. 24</i> Ricusazione degli arbitri	9
<i>Art. 25</i> Sostituzione degli arbitri	9
IL PROCEDIMENTO	10
<i>Art. 26</i> Costituzione del Tribunale Arbitrale	10
<i>Art. 27</i> Poteri del Tribunale Arbitrale	10
<i>Art. 28</i> Ordinanze del Tribunale Arbitrale	10
<i>Art. 29</i> Udienze	10
<i>Art. 30</i> Istruzione probatoria	11
<i>Art. 31</i> Consulenza tecnica	11
<i>Art. 32</i> Domande nuove	11
<i>Art. 33</i> Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo	11
<i>Art. 34</i> Precisazione delle conclusioni	11
<i>Art. 35</i> Transazione e rinuncia agli atti	11
IL LODO	12
<i>Art. 36</i> Deliberazione del lodo	12
<i>Art. 37</i> Forma e contenuto del lodo	12
<i>Art. 38</i> Deposito e comunicazione del lodo	12
<i>Art. 39</i> Termine per il deposito del lodo definitivo	12
<i>Art. 40</i> Lodo parziale e lodo non definitivo	12
<i>Art. 41</i> Correzione del lodo	12
LE SPESE DEL PROCEDIMENTO	
<i>Art. 42</i> Valore della controversia	12
<i>Art. 43</i> Spese del procedimento	13
<i>Art. 44</i> Versamenti anticipati e finali	13
<i>Art. 45</i> Mancato pagamento	13
DISPOSIZIONI FINALI	13
<i>Art. 46</i> Conservazione degli atti	13
<i>Art. 47</i> Riservatezza	14
Sezione II ARBITRATO INTERNAZIONALE	14
<i>Art. 48</i> Arbitrato internazionale	14
<i>Art. 49</i> Norme applicabili alla procedura di arbitrato internazionale	14

<i>Art. 50</i> Trasmissione degli atti del procedimento di arbitrato internazionale	14
<i>Art. 51</i> Nomina degli arbitri	14
<i>Art. 52</i> Udienze	14
<i>Art. 53</i> Spese di procedura	14
<i>Capo III</i> PROCEDURA CONCILIATIVA	14
<i>Art. 54</i> Ambito di applicazione	14
<i>Art. 55</i> La Segreteria	14
<i>Art. 56</i> Il mediatore	15
<i>Art. 57</i> Avvio del procedimento	15
<i>Art. 58</i> L'incontro di mediazione	16
<i>Art. 59</i> Esito dell'incontro di mediazione	16
<i>Art. 60</i> Riservatezza	16
<i>Art. 61</i> Adempimenti e responsabilità delle parti	16
ALLEGATO A	
Regole per la mediazione secondo modalità telematiche	17
ALLEGATO B	
Scheda di valutazione del servizio di mediazione	18
Codice etico dell'arbitro	20
Codice etico per i mediatori	21
Modelli di clausole per procedura arbitrale preceduta da tentativo di mediazione	22
Clausola conciliativa o di mediazione	22
Clausola di mediazione e di arbitrato con arbitro unico	22
Clausola di mediazione e di arbitrato con collegio arbitrale	22
Clausola di mediazione e di arbitrato in materia societaria	22
Clausola per arbitro unico	23
Clausola per collegio arbitrale	23
Clausola per arbitrato con pluralità di parti	23
Clausola arbitrale societaria	23
Compromesso	23
Clausola compromissoria per controversie non contrattuali	24
TARIFFARI DELL'ARBITRATO E DELLA CONCILIAZIONE	
Tariffario collegio arbitrale	25

Tariffario arbitro unico	25
Indennità del servizio di mediazione	26

Capo I FUNZIONI - ELENCHI ARBITRI E MEDIATORI

Art. 1 Definizioni e Funzioni

Ai fini del presente Regolamento:

- per “Azienda Speciale”, si intende l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Grosseto denominata “ Camera Arbitrale e di Conciliazione”;
- per “Amministratore Unico” si intende la persona fisica individuata quale Amministratore Unico dell'Azienda speciale “Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto” ;
- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto o la persona individuata quale sostituto del responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di arbitrato e mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo;
- per “Tribunale arbitrale” si intende l'arbitro unico o il collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri;
- per “Comitato Tecnico ADR” o semplicemente “Comitato ADR”, si intende l'organo dell'Azienda Speciale con funzioni di supporto e di proposta all' Amministratore Unico in materia di regolamenti, elenchi di arbitri e di mediatori.

Per la risoluzione delle controversie, relative a diritti disponibili, la Camera Arbitrale e di Conciliazione amministra le seguenti procedure:

- Arbitrato rituale, mediante il quale le parti incaricano la Camera Arbitrale e di Conciliazione di risolvere una o più questioni con i poteri ed obblighi della funzione giurisdizionale ordinaria ai sensi degli articoli da 806 a 831 c.p.c.;
- Arbitrato libero o irrituale attraverso il quale le parti incaricano la Camera Arbitrale e di Conciliazione di dirimere le controversie per via di componimento negoziale, obbligandosi preventivamente ad accettare la decisione;
- Arbitrato internazionale, secondo quanto previsto agli articoli 48 e ss. del presente Statuto-Regolamento.
- Mediazione per la composizione bonaria ed amichevole delle controversie.

Art. 2 Elenchi

L' Amministratore unico definisce, sentito il Comitato ADR :

- a) un elenco di persone particolarmente esperte in materia giuridico-economica e commerciale, fra le quali dovrà essere scelto il Presidente del Tribunale Arbitrale o l’arbitro unico tenendo conto delle leggi in materia;
- b) un elenco di Arbitri esperti nei vari settori merceologici in materia commerciale e tecnica, per ciascun settore;
- c) un elenco di Mediatori professionisti iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia di cui al D.M. n. 180/10;

Art. 3 Iscrizione e aggiornamento

1. L'Amministratore Unico sulla base della vigente normativa, delle linee guida Unioncamere e sentito il Comitato ADR, aggiorna gli elenchi di cui all’articolo 2 che sono pubblici.

L'Amministratore può disporre con deliberazione la cancellazione delle persone incluse negli elenchi di cui all’articolo 5, qualora risultino responsabili di gravi fatti che rivelino la inidoneità alle funzioni arbitrali o conciliative ovvero abbiano violato le norme contenute nei codici etici per gli arbitri e i mediatori approvati dall'Amministratore unico.

Il provvedimento di cancellazione viene adottato dopo aver ascoltato l’interessato ed ha carattere strettamente riservato.

Le iscrizioni avvengono con provvedimento dell'Amministratore Unico a suo insindacabile giudizio, tenuto conto dei criteri eventualmente adottati in merito e previo assenso o su domanda dell’interessato. Le eventuali domande dovranno contenere le dichiarazioni relative a:

- titoli di studio posseduti;
- esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
- esperienze acquisite in materia arbitrale o conciliativa;
- partecipazione a corsi di formazione per arbitri o mediatori;
- pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche;
- ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita;
- dichiarazione di accettazione del Regolamento e del codice etico da parte dell’arbitro e/o del mediatore delle tariffe predisposte dall'Amministratore Unico.

2. Sia i cittadini italiani sia gli stranieri possono essere nominati arbitri e/o mediatori.

Art. 4 Dichiarazione di indipendenza – imparzialità – riservatezza e neutralità

Tutti gli arbitri e i mediatori devono contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, riservatezza e neutralità nei confronti delle parti in lite.

I motivi di incompatibilità dell'arbitro e del mediatore sono i medesimi di cui all'articolo 815 c.p.c. .

Nel corso del procedimento ciascun arbitro e/o mediatore è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 5 Obbligo di riservatezza

Accettando l'incarico, gli arbitri e i mediatori assumono l'obbligo di osservare il presente Regolamento oltre che i codici etici allegati, predisposti dall'Amministratore Unico e si impegnano alla riservatezza per quanto riguarda lo svolgimento e l'esito del procedimento.

Gli stessi obblighi assumono le parti e coloro che intervengono nel procedimento quali ausiliari, di ciò informati all'atto della nomina.

Art. 6 Obbligo di aggiornamento

Al fine di mantenere l'iscrizione negli elenchi degli arbitri presidenti di Tribunale, degli arbitri non presidenti di Tribunale e dei mediatori, gli iscritti devono partecipare ai corsi di formazione ed ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione.

L'Amministratore Unico definirà, secondo la normativa vigente e le linee guida di Unioncamere, degli standard minimi che tutti gli iscritti nei richiamati elenchi dovranno soddisfare.

Capo II PROCEDURE ARBITRALI

Sezione I ARBITRATO NAZIONALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 Applicazione del Regolamento

La Camera Arbitrale e di conciliazione presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto o anche, più genericamente, alla Camera di Commercio di Grosseto, ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto.

Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.

Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante per le parti.

Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto o più genericamente alla Camera di Commercio di Grosseto, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 14; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 8 Norme applicabili al procedimento

Il procedimento arbitrale è retto dal regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 9 Norme applicabili al merito della controversia

Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.

In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

Art. 10 Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è presso la sede dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Grosseto.

Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede sopra indicata.

Art. 11 Lingua dell'arbitrato

La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.

Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 12 Deposito e trasmissione degli atti

Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.

Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

Art. 13 Termini

I termini previsti dal Regolamento o fissati dall'Amministratore unico, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

L' Amministratore Unico, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto, compresi.

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 14 Domanda di arbitrato

L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.

La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- il nome e il domicilio delle parti;
- la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
- la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
- la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.

La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta dell'attore, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.

Art. 15 Memoria di risposta

Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di

arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- il nome e il domicilio del convenuto;
- l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
- la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.

La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.

Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 16 Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall'art. 14 n. 3.

Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 17 Numero degli arbitri

Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.

In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, l'Amministratore Unico può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.

Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 18 Nomina degli arbitri

Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.

Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dall'Amministratore Unico che effettuerà la scelta tra i nominativi che risultano iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, lettera a).

Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dall'Amministratore Unico che effettuerà la scelta tra i nominativi che risultano iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, lettera a).

Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Tribunale arbitrale è così nominato:

ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro individuandolo tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, lettera b); se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dall'Amministratore Unico che effettuerà la scelta tra i nominativi che risultano iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, lettera b);

il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti individuandolo tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, lettera a). Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dall'Amministratore Unico che effettuerà la scelta tra i nominativi che risultano iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, lettera a).

Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, l'Amministratore Unico nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio

deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede l'Amministratore Unico che effettuerà la scelta tra i nominativi che risultano iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, lettera a).

Art. 19 Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti

Quando le parti siano più di due, l'Amministratore Unico – ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato – stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

Art. 20 Controversie connesse

Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, l'Amministratore Unico, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.

Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, l'Amministratore Unico, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

Art. 21 Incompatibilità

Non possono essere nominati arbitri:

1. i membri della Camera Arbitrale e di Conciliazione o l' Amministratore Unico;
2. i revisori dei conti della Camera di Commercio e dell'Azienda Speciale;
3. i dipendenti della Camera di Commercio;
4. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili e ricorrenti rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub 1, 2 e 3.

Art. 22 Accettazione degli arbitri

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 23 Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri

Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria le dichiarazioni di cui all'art. 4.

Nella dichiarazione l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

- qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
- qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
- qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere;
- l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 21.

La Segreteria trasmette copia della dichiarazione alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.

Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia l'Amministratore Unico.

La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

Art. 24 Ricusazione degli arbitri

Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma seguente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

Sull'istanza di ricusazione decide l'Amministratore Unico.

Art. 25 Sostituzione degli arbitri

L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

- l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
- l'arbitro non è confermato;
- l'Amministratore Unico accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;

- l'Amministratore Unico rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
- l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.

Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 18, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dall'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IL PROCEDIMENTO

Art. 26 Costituzione del Tribunale Arbitrale

La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.

Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.

La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

Art. 27 Poteri del Tribunale Arbitrale

In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.

Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.

Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.

Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

Art. 28 Ordinanze del Tribunale Arbitrale

Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale e di Conciliazione. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 29 Udienze

Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.

Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

Art. 30 Istruzione probatoria

Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.

L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

Art. 31 Consulenza tecnica

Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione all'Amministratore Unico.

Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.

Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.

Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 32 Domande nuove

Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
- la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.

In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

Art. 33 Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo

Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.

Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 15 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 34 Precisazione delle conclusioni

Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.

Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.

I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 35 Transazione e rinuncia agli atti

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il

Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

IL LODO

Art. 36 Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

Art. 37 Forma e contenuto del lodo

Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

- l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
- l'indicazione della convenzione di arbitrato;
- l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto equità;
- l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
- l'esposizione dei motivi della decisione;
- il dispositivo;
- la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dall'Amministrazione unica, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
- la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.

Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera arbitrale e di Conciliazione l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

Art. 38 Deposito e comunicazione del lodo

Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.

La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

Art. 39 Termine per il deposito del lodo definitivo

Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.

Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dall'Amministratore Unico, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.

Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dall'Amministratore Unico, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 40 Lodo parziale e lodo non definitivo

Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.

Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga all'Amministratore Unico.

Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

Art. 41 Correzione del lodo

Il lodo è soggetto a correzione.

L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 42 Valore della controversia

Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.

La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.

In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

Art. 43 Spese del procedimento

La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dall' Amministratore Unico, prima del deposito del lodo.

Il provvedimento di liquidazione disposto dall' Amministratore Unico è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dall' Amministratore unico non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell' onere delle spese tra le parti.

Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.

Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

- diritti dovuti alla Camera di Commercio per l'amministrazione del procedimento;
- onorari del Tribunale Arbitrale ;
- onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
- rimborsi spese degli arbitri;
- rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.

I diritti spettanti alla Camera arbitrale e di conciliazione sono determinati in base al valore della controversia e ai tariffari allegati al presente regolamento.

Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati dall' Amministratore Unico in base al valore della controversia e ai tariffari allegati al presente regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale l' Amministratore Unico tiene conto dell' attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale. Il Tribunale arbitrale, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alla segreteria della Camera Arbitrale e di Conciliazione di individuare un assistente alla procedura al quale riconoscerà il 10% di quanto liquidato allo stesso ai sensi del comma 1.

Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dall' Amministratore Unico con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

Art. 44 Versamenti anticipati e finali

Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.

La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all' attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.

La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dall' Amministratore Unico e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.

Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

La segreteria può anche prevedere l' acquisizione a titolo di saldo per le spese relative alla procedura di quanto già versato dalle parti, salvo le eventuali, successiva compensazioni tra le stesse.

Art. 45 Mancato pagamento

Se una parte non versa l' importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all' altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l' adempimento.

Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l' estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Conservazione degli atti

La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.

Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.

Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio.

Art. 47 Riservatezza

L'Amministratore Unico, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Sezione II ARBITRATO INTERNAZIONALE

Art. 48 Arbitrato internazionale

La Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, in collaborazione con la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, offre i servizi di assistenza e informazioni in materia di arbitrato internazionale e gestione di procedimenti arbitrali internazionali.

Art. 49 Norme applicabili alla procedura di arbitrato internazionale

La Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, nell'amministrare gli arbitrati internazionali instaurati presso di essa, applica le norme fissate nel Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, armonizzate con le disposizioni specifiche che seguono.

Art. 50 Trasmissione degli atti del procedimento di arbitrato internazionale

Le parti possono depositare tutti gli atti della procedura di arbitrato internazionale, nonché tutti gli importi loro richiesti per le spese di procedimento, sia presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto sia presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. L'ufficio camerale ricevente, previo rilascio di ricevuta dell'avvenuto deposito e del pagamento effettuato, è tenuto a notificare gli atti della procedura di arbitrato internazionale alle parti e agli arbitri nei termini e nei modi previsti dal Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, nonché a trasmettere copia degli atti all'altro ufficio camerale. La Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano verifica, in ogni caso, la ricevibilità degli atti.

Art. 51 Nomina degli arbitri

La Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano provvede, ai sensi del proprio Regolamento, alla nomina dell'arbitro o degli arbitri della procedura. A tale fine la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano può avvalersi delle indicazioni della Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto che predispone i nominativi, periodicamente aggiornati, di professionisti locali idonei a rivestire il ruolo di arbitri e di consulenti tecnici, a cui la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano può fare riferimento per le nomine.

Art. 52 Udienze

Le udienze della procedura di arbitrato internazionale si possono svolgere sia a Milano sia a Grosseto in base alle richieste e alle esigenze delle parti e degli arbitri o qualora la Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto e la Camera Arbitrale di Milano, di comune accordo, lo ritengano opportuno in relazione alle esigenze pratiche del singolo arbitrato. A tale scopo la Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto offre il relativo supporto logistico e operativo, una sala riunioni idonea allo svolgimento delle udienze e l'assistenza in ordine alla verbalizzazione dell'udienza stessa.

Art. 53 Spese di procedura

La gestione economica della procedura arbitrale internazionale è svolta dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento sulla base del proprio Regolamento.

Capo III PROCEDURA CONCILIATIVA

Art. 54 Ambito di applicazione

Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, comprese le liti tra imprese, tra imprese e consumatori, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato a)

Il presente regolamento si applica salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 55 La Segreteria

La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare

nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti :

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
 - qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.
- La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo.

Art. 56 Il Mediatore

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, formati sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.

Sulla base degli accordi di cui all'art. 55, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato.

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

Art. 57 Avvio del procedimento

Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di una apposta clausola contrattuale, su invito del giudice, e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on line sul sito internet dell'organismo di mediazione.

. Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'organismo di mediazione,
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e /o consulenti,
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro. La segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg. prima dell'incontro confermano chi sarà presente allo stesso. La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all'incontro.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la

sola parte depositante. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 58 L'incontro di mediazione

La sede dell'incontro è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.

Le parti partecipano all'incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.

Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

Su richiesta del mediatore il responsabile dell'organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

Art. 59 Esito dell'incontro di mediazione

Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo.

Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una proposta di accordo.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato b).

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Art. 60 Riservatezza

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengono, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia il consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 61 Adempimenti e responsabilità delle parti

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 58 del presente Regolamento;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità

dell'Organismo;

- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ALLEGATO A

REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione-iscritto al n . 10 del ROC. (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28), e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico.

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail). L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.gr.camcom.it, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito. A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria¹, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.

b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

c) Incontro di mediazione.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www.gr.camcom.it.

L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria' ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza².

Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

1 L'incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità.

2 Es. conference call.

ALLEGATO B

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono.

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da una punteggio 1 ("insufficiente") ad una soddisfazione massima pari a 5 ("ottimo").

Data di compilazione: _____

Generalità della parte che compila il questionario _____

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

- Per clausola inserita nel contratto
- Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
- Su invito del giudice
- A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte
- Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
- Altro (specificare)

2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione dell'Organismo della Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto

1 2 3 4 5

3) Esprima un giudizio complessivo su:

- Disponibilità e cortesia dei funzionari 1 2 3 4 5
- Preparazione e professionalità dei funzionari 1 2 3 4 5
- Semplicità della procedura 1 2 3 4 5
- Chiarezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5
- Precisione e completezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5

4) Esprima un giudizio sul mediatore:

- Disponibilità e cortesia del mediatore 1 2 3 4 5
- Preparazione e professionalità del mediatore 1 2 3 4 5
- Chiarezza espositiva 1 2 3 4 5
- Imparzialità, indipendenza e neutralità 1 2 3 4 5
- Riservatezza 1 2 3 4 5

5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto?

- SI
- NO

6) E' a conoscenza dell'attivazione del sito internet della Camera Arbitrale e di Conciliazione dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.?

- SI
- NO

7) E' a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio on line ?

- SI
- NO

8) Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Grosseto?

- Giornali
- Radio
- Televisione
- Sito Internet della Camera di Commercio
- Associazione di categoria
- Professionista (Avvocato, Commercialista)
- Associazione dei consumatori
- Familiare/amico/ conoscente che aveva già provato il servizio
- Altro: _____

9) Consiglierà il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Grosseto un familiare/amico/ conoscente?

- SI
- NO

10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di .Grosseto qualora ne avesse bisogno?

- SI
- NO

11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative:

Firma della parte che ha compilato il questionario.....

CODICE ETICO DELL'ARBITRO

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la competenza richiestagli secondo le sue personali qualificazioni professionali.

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che egli si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti.

Allo scopo di garantire la propria imparzialità, l'arbitro deve essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura arbitrale, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.

Unitamente all'accettazione l'arbitro deve dichiarare per iscritto:

qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità;

qualunque interesse personale ed economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità. Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta nel corso di tutta la procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.

Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di revoca dell'arbitro di mancata conferma da parte della Camera Arbitrale e di conciliazione in un nuovo procedimento arbitrale.

L'arbitro designato dalla parte, che sia tenuto per volontà delle parti stesse a partecipare alla scelta del terzo arbitro, può contattare la parte che l'ha designato o il suo rappresentante in giudizio, per sapere se ritengono accettabili i nominativi proposti.

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione della controversia, ma non può influire sulla loro determinazione, facendo intendere di aver già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

Durante la procedura arbitrale l'arbitro deve evitare ogni comunicazione unilaterale con qualunque delle parti o i suoi difensori, senza darne notizia alla Camera Arbitrale e di conciliazione affinché lo comunichi alle parti e agli altri arbitri.

L'arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Camera Arbitrale e di conciliazione.

L'arbitro non deve sollecitare né accettare alcun accordo diretto con la parte che l'ha designato, relativo alle spese e agli onorari.

L'arbitro ha diritto, oltre che ai rimborsi spese, al compenso per l'opera prestata nella misura determinata esclusivamente dalla Camera Arbitrale e di conciliazione, in relazione alle tariffe della stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando questi accetta l'incarico.

Durante la procedura arbitrale, l'arbitro deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. In particolare, deve stabilire i tempi ed i modi delle udienze così da consentire la massima partecipazione delle parti su di un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

E' dovere dell'arbitro dedicare all'arbitrato tutto il tempo e l'attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile. In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.

L'arbitro chiamato a svolgere la propria funzione all'interno di un collegio giudicante deve partecipare con impegno a tutte le attività del collegio così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione al momento della decisione. In particolare, deve astenersi da qualunque comportamento defatigatorio intimidatorio nei confronti dei colleghi diretto ad ostacolare il corretto svolgimento della procedura arbitrale fino alla sua conclusione.

L'arbitro che non rispetta le presenti norme di comportamento, può essere sostituito dalla Camera Arbitrale e di conciliazione.

Qualora non ritenga opportuno provvedere alla sostituzione per non provocare inutili ritardi nella procedura arbitrale, l'Amministratore Unico, anche dopo la fine del procedimento arbitrale, può sanzionare il comportamento dell'arbitro, rifiutandone la conferma in successive procedure arbitrali.

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- 1) Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
- 2) Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- 3) Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
- 4) Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza¹ e imparzialità² o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità³. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere lo espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- 5) Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
- 6) Il mediatore verifica nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
- 7) Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
- 8) Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- 9) Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
- 10) Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
- 11) Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
- 12) Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
- 13) È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

1 Indipendenza Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

2 Imparzialità Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

3 Neutralità Si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

MODELLI DI CLAUSOLE PER PROCEDURA ARBITRALE PRECEDUTA DA TENTATIVO DI MEDIAZIONE

CLAUSOLA CONCILIATIVA (o DI MEDIAZIONE)

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto, iscritta nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO CON ARBITRO UNICO

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto, organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato sempre dal Regolamento di cui sopra. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al richiamato Regolamento e deciderà secondo(1) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Grosseto.

(1)Le parti dovranno optare per la decisione secondo diritto o secondo equità .

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO CON COLLEGIO ARBITRALE

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto, iscritta nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato sempre disciplinato dal richiamato regolamento . Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal richiamato regolamento. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo(1) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Grosseto.

(1) Le parti dovranno optare per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un procedimento di mediazione, presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato sempre secondo il richiamato regolamento. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri (1), nominato/i dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Grosseto.

(1) Le parti dovranno scegliere se devolvere la controversia ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri.

CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.
. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio e deciderà secondo(1) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. (1) Le parti dovranno optare per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera di Commercio di Grosseto.
Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo(1) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
(1) Le parti dovranno optare per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/tre arbitri (1), nominato/i dalla Camera di Commercio.
Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo(2) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
(1) Le parti dovranno scegliere se devolvere la controversia ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri.
(2) Le parti dovranno optare per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri (1), nominato/i dalla Camera di Commercio di Grosseto.
L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
(1) Le parti dovranno scegliere se devolvere la controversia ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri.

COMPROMESSO

I sottoscritti
premessi che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto
..... (1)

convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri (2), nominato/i in conformità a tale Regolamento.

Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo(3) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

(Data)

(Firma)

(Firma)

(1) Le parti dovranno individuare la controversia

(2) Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale

(3) Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER CONTROVERSIE NON CONTRATTUALI

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al.....(1) saranno deferite alla decisione del Tribunale Arbitrale composto da un arbitro unico/tre arbitri (2), in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto.

Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo(3) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt.806 ss. del Codice di procedura civile.

(1) Le parti dovranno individuare il rapporto non contrattuale, dal quale possono derivare le future controversie

(2) Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale

(3) Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità.

TARIFFARI DELL'ARBITRATO

TARIFFARIO COLLEGIO ARBITRALE

(ARBITRATO RITUALE O IRRITUALE SECONDO EQUITA' O DIRITTO)

Valore della controversia in Euro determinato sulla base dei quesiti formulati dalle parti.

SCAGLIONI				SPESE		DIRITTI	
				MINIMO	MASSIMO		
A		fino a	2.500,00	400,00	700,00	84,00	
B	da	2.500,01	a	5.000,00	600,00	1.000,00	120,00
C	da	5.000,01	a	10.000,00	800,00	1.400,00	168,00
D	da	10.000,01	a	25.000,00	1.300,00	2.100,00	252,00
E	da	25.000,01	a	50.000,00	2.000,00	3.400,00	408,00
F	da	50.000,01	a	100.000,00	2.800,00	4.900,00	588,00
G	da	100.000,01	a	250.000,00	5.000,00	8.500,00	1020,00
H	da	250.000,01	a	500.000,00	8.400,00	14.000,00	1680,00
I	da	500.000,01	a	1.000.000,00	13.500,00	23.000,00	2760,00
L	da	1.000.000,00		2,00%	2,00%	3600,00	

TARIFFARIO ARBITRO UNICO

(ARBITRATO SECONDO EQUITÀ O DIRITTO)

Valore della controversia in Euro determinato sulla base dei quesiti formulati dalle parti.

SCAGLIONI				SPESE		DIRITTI	
				MINIMO	MASSIMO		
A		fino a	2.500,00	120,00	200,00	24,00	
B	da	2.500,01	a	5.000,00	220,00	400,00	48,00
C	da	5.000,01	a	10.000,00	320,00	600,00	72,00
D	da	10.000,01	a	25.000,00	580,00	960,00	115,00
E	da	25.000,01	a	50.000,00	930,00	1.500,00	180,00
F	da	50.000,01	a	100.000,00	1.200,00	2.000,00	240,00
G	da	100.000,01	a	250.000,00	2.300,00	3.800,00	456,00
H	da	250.000,01	a	500.000,00	3.700,00	6.200,00	744,00
I	da	500.000,01	a	1.000.000,00	6.100,00	10.000,00	1200,00
L	da	1.000.000,00		0,70%	0,70%	1800,00	

N.B.: Le tariffe sono espresse al netto di IVA ed oneri di legge.

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO - € 40,00 oltre IVA al 20%*

(da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento)

SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE PER CIASCUNA PARTE
fino a € 1.000,00	€ 60,00 (+IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 (+IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 (+IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 (+IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 (+IVA)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 (+IVA)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 (+IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 (+IVA)
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 (+IVA)

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Responsabile dell'organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

Il Responsabile dell'organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta e deve essere ridotto di 1/3 nelle materie di cui all'art.5 co. 1 del D.Lgs. n.28 del 2010.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione, deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell' Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Le Spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari,

A i fini della corresponsione dell'indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Camera Arbitrale e di Conciliazione	
SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA
Via Cairoli, 10	Via Adda, 129
Grosseto	Grosseto
Telefono 0564 430.111	Telefono 0564 414.982
Fax 0564 415.821	Fax 0564 418.064